

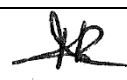
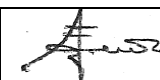
A.Am.P.S. S.p.A.
Via dell'Artigianato 39b
57121, Livorno

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTISTICA ELETTRICA
CIVILE ED INDUSTRIALE

Gennaio 2017

IL RUP

IL RESPONSABILE AREA
MANUTENZIONI E IMPIANTI
p.r. Paolo Cecchi

0	07/01/2017	Capitolato Speciale			
REV. N°	DATA	DESCRIZIONE	Papini A.	Ricci D.	Cecchi F.
			REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
AREA MANUTENZIONE e IMPIANTI					

INDICE

TITOLO 1 – PARTE DESCRITTIVA	4
ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE.....	4
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO	4
ART. 3 - OPZIONI PER LA PROROGA DEL CONTRATTO	5
ART. 4 - REVISIONE DEI PREZZI	5
ART. 5 - MODALITÀ E TEMPI DEL SERVIZIO.....	5
ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	5
ART. 7 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL' APPALTATORE	9
ART. 8 - ANTICIPAZIONI	11
ART. 9 -PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIA – TEMPI DI PAGAMENTO.....	11
ART. 10 - PAGAMENTI A SALDO	12
ART. 11 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO	12
ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	12
ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO	12
ART. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.....	12
ART. 15 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	13
ART. 16 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI	15
ART. 17 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE.....	15
ART. 18 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE	15
ART. 19 - SUBAPPALTO.....	16
ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL' AZIENDA	17
ART. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA	17
ART. 22 - COPERTURE ASSICURATIVE	18
ART. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	19
ART. 24 - VERIFICA DI CONFORMITÀ	20
ART. 25 - RISERVATEZZA.....	20
ART. 26 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI.....	21
ART. 27 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE	22
ART. 28 - RISERVE E RECLAMI	23
ART. 29 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI.....	23
ART. 30 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	24
ART. 31 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI.....	24
ART. 32 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA	25
ART. 33 - FORO COMPETENTE.....	25
ART. 34 - MODALITÀ DI APPALTO	26
TITOLO 2 – PARTE PRESTAZIONALE	27
ART. 35 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	27
ART. 36 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E TEMPI DI INTERVENTO	27
ART. 37 - REPERIBILITÀ	29
ART. 38 - AMMONTARE DELL' APPALTO	29
ART. 39 - PREZZI CONTRATTUALI.....	30
ART. 40 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO	30
ART. 41 - FORNITURA MATERIALI	30

ART. 42 - ATTREZZATURE.....	31
ART. 43 - CONSEGNA E CONTABILIZZAZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI	31
ART. 44 - ELENCO ALLEGATI	32

TITOLO 1 – PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le attività di **impiantistica elettrica di tipo industriale e civile**, occorrenti per la manutenzione a guasto, ordinaria e preventiva dei beni mobili ed immobili e degli impianti dell'Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A.

Il servizio di manutenzione riguarda i seguenti beni di proprietà dell'Azienda:

- a) Sede impiantistica di Via dell'Artigianato 32 – Livorno;
- b) Sede amministrativa di Via dell'Artigianato 39b – Livorno
- c) Discarica Controllata di Vallin dell'Aquila – Livorno;
- d) Eventuali altre sedi/enti aziendali in ambito urbano;
- e) Varie postazioni esterne in ambito urbano in Livorno.

Sono altresì comprese la fornitura dei materiali occorrenti durante gli interventi di manutenzione e la strumentazione necessaria per effettuare tutte le previste operazioni di verifica e manutenzione.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificatamente previsto nel presente Capitolato.

La prestazione principale del presente appalto consiste nell'esecuzione di quanto sopra descritto; non vi sono prestazioni secondarie.

Le attività richieste oggetto del presente appalto riguardano principalmente (90% c.a.) la sede impiantistica di Via dell'Artigianato 32 e più in particolare l'impianto di termovalorizzazione esistente. **Trattasi pertanto prevalentemente di impiantistica elettrica di tipo industriale.**

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata **di 3 anni** dalla data di firma del verbale di avvio delle prestazioni.

La ditta appaltatrice si impegna comunque a mantenere le stesse condizioni di offerta anche dopo tale termine, fino a che la stazione

appaltante non avrà terminato la procedura per l'assegnazione di una nuova gara di appalto.

ART. 3 - OPZIONI PER LA PROROGA DEL CONTRATTO

Non è prevista proroga ulteriore rispetto a quanto indicato nel precedente Art. 2.

ART. 4 - REVISIONE DEI PREZZI

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

ART. 5 - MODALITÀ E TEMPI DEL SERVIZIO

Per le modalità ed i tempi di esecuzione del servizio si rimanda a quanto indicato nella parte prestazionale del presente capitolato (TITOLO 2).

ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa dovrà comunicare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) all'inizio delle prestazioni ed in caso di variazioni:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente);
- d) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- e) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- f) le qualifiche PEI (persona esperta ed idonea ad effettuare interventi sotto tensione), PES (persona esperta), PAV (persona avvertita), PEC (persona comune).

A tale proposito occorre tenere in considerazione e rispettare quanto di seguito riepilogato:

Il D.lgs. 81/08 all'art. 18 recita: "Il datore di intervento deve, nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza".

Sempre il D.lgs. 81/08 all'art. 82, comma 1 recita "... l'esecuzione di interventi su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di intervento come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica".

Fermo quanto sopra ne deriva che:

- chi esegue interventi elettrici deve essere idoneo ad eseguirli;
- chi esegue interventi elettrici sotto tensione deve disporre di un'abilitazione da parte del datore di intervento a questo tipo di attività.

La normativa vigente, infatti, disciplina le tipologie di impianti elettrici e, sulla base di questi, identifica delle figure che possono effettivamente eseguirne gli interventi disciplinandone la relativa formazione.

Definito il intervento elettrico come "un intervento su impianti o apparecchi con accesso alle parti attive (sotto tensione o fuori tensione) nell'ambito del quale, se non si adottano misure di sicurezza, si è in presenza di un rischio elettrico", possiamo distinguere 3 tipologie di "interventi elettrici sotto tensione":

- *Intervento sotto tensione:* tutte le volte che il lavoratore accede, con una parte del corpo o con un attrezzo (isolante o conduttore), ad una determinata distanza da parti attive in tensione accessibili.
- *Intervento in prossimità di parti in tensione:* quando il lavoratore accede, con una parte del corpo o con un attrezzo (isolante o conduttore), ad una determinata distanza da parti attive in tensione accessibili. Per questa tipologia di interventi è necessario adottare particolari precauzioni contro il rischio elettrico (non sono sufficienti quelle adottate nel caso di interventi elettrici fuori tensione).
- *Intervento fuori tensione:* attività lavorativa su impianti elettrici che non sono attivi e privi di carica elettrica.

La distanza di sicurezza è tabellata dalla norma in funzione della tensione dell'impianto.

La seconda caratteristica importante da considerare nell'individuazione di chi può fare che cosa è la tipologia dell'impianto. La legge suddivide gli impianti in 4 categorie:

- Sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
- Sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua;
- Sistemi di Categoria II (seconda), chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V compreso;
- Sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30 000 V.

Nessun intervento elettrico può essere eseguito da persone prive di adeguata formazione, in particolare le qualifiche riconosciute dalla normativa sono le seguenti:

- PEI: Persona Idonea. Persona alla quale è stata riconosciuta la capacità tecnica ad eseguire specifici interventi sotto tensione.
- PES: Persona Esperta. Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l'elettricità può creare.
- PAV: Persona Avvertita. Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l'elettricità può creare.

I soggetti che non rientrano nelle categorie PAV e PES sono definiti persone comuni (PEC) e, in quanto tali, possono eseguire interventi elettrici fuori tensione e solo sotto sorveglianza o la supervisione di un PAV o PES.

Ne consegue che:

- **gli interventi elettrici FUORI TENSIONE possono essere svolti da PES e PAV (quest'ultima può operare solo se coordinata da un PES)**

- **gli interventi elettrici IN PROSSIMITA' DI PARTI IN TENSIONE possono essere svolti da PES e PAV (quest'ultima può operare solo se coordinata da un PES)**
- **gli interventi elettrici SOTTO TENSIONE per categorie 0 e I possono essere svolti solo da PEI.**
- **gli interventi elettrici SOTTO TENSIONE per categorie II e III possono essere svolti solo da aziende autorizzate su specifico provvedimento del Ministero del Intervento.**

In base alla norma CEI 11-27 l'attribuzione della condizione di PES e PAV per lavoratori dipendenti è di esclusiva pertinenza del datore di lavoro.

Detta attribuzione, accompagnata dall'indicazione della tipologia o delle tipologie di interventi cui si riferisce, deve essere formalizzata per iscritto nell'ambito aziendale.

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 03/12/1999 n.68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di intervento e comunque gli elementi di cui al D.lgs. n. 81/08 e smi.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Impresa e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità. Ove un dipendente

dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul intervento che danni alle altrui proprietà.

ART. 7 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. Eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. La prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti (secondo quanto previsto dal presente capitolato) e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. La riparazione di eventuali guasti conseguenti le prestazioni oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni a persone e cose che da tali guasti potessero derivare;
- d. Espletare le prestazioni oggetto del presente appalto rispettando tutte le norme vigenti in materia e tutti i principi della "buona tecnica"
- e. L'Impresa appaltatrice non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- f. L'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- g. L'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul intervento e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;

- h. Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
- i. Garantire la struttura organizzativa con supporto tecnico qualificato, e numero di maestranze e mezzi, l'assistente o gli assistenti che rivestono la qualifica di "Capo Cantiere" dovranno essere tecnici qualificati e dovranno essere incaricati dall'appaltatore di organizzare il cantiere e condurre gli interventi previsti; in particolare dovranno essere delegati alla gestione e firma del "Permesso di Intervento". La funzione di "Capo Cantiere" potrà essere svolta direttamente dal Responsabile Tecnico Impresa;
- j. Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
 - Dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i, resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
 - Dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
- k. L'osservanza della normativa in materia di Ambiente regolamentata dal D.lgs. 152/06 e s.m.i;
- l. Trasmettere al Referente Aamps Spa la modulistica necessaria al controllo sulla reale esecuzione degli interventi secondo le modalità indicate;
- m. Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato;

- n. In caso di scioperi, assemblee del personale, cause tecniche o cause di forza maggiore, dovrà comunque essere garantito, dietro richiesta dell'appaltatore, lo svolgimento di un servizio di emergenza, che consenta di limitare i disagi al servizio e garantire il mantenimento di condizioni di sicurezza.

ART. 8 - ANTICIPAZIONI

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

ART. 9 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIA – TEMPI DI PAGAMENTO

I pagamenti verranno effettuati periodicamente a prestazioni ultimate, mediante emissione di apposito ordine di acquisto, previa verifica della contabilità da effettuarsi congiuntamente con il Referente dell'Impresa o suo delegato.

A tal proposito la ditta appaltatrice dovrà presentare periodicamente, secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante, il consuntivo delle prestazioni effettuate nel periodo di riferimento.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e relativi allegati.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, co. 5 del D.lgs. n. 50/2016, nonché le disposizioni di cui all'art. 31 del DL 69/13 convertito nella L. 98/2013.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura, entro 60 (sessanta) giorni D.F.F.M.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- Omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

Eventuali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso previsti, verranno corrisposti nella prima fattura emessa dall'impresa appaltatrice.

ART. 10 - PAGAMENTI A SALDO

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 60 giorni dalla redazione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 11 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, co. 1 del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

ART. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.lgs. n. 50/2016 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

ART. 15 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione ha la facoltà di certificare l'avvio dell'esecuzione del contratto, mediante la redazione di apposito verbale in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopracitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito nell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 per quanto compatibile.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per quanto non in contrasto con lo stesso si applica il Titolo V della Parte II del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 16 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

ART. 17 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Ai sensi dell'art.106 del D.lgs. n.50/2016 nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 18 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle all'art.106 del D.lgs. n.50/2016.

La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto solo nei casi previsti e disciplinati dall'art.106 del D.lgs. n.50/2016.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento la prestazione oggetto del presente appalto (o parte di essa), nel caso in cui nel corso della vigenza contrattuale fossero individuate condizioni di esecuzione sostanzialmente diverse, senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere diritti di sorta.

ART. 19 - SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n.50/2016, ivi compreso il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. n.50/2016.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. n.50/2016, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione [art.106 co.1 lett.d) 2) D.lgs. n.50/2016].

ART. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. n.50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ART. 22 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Intervento (RCO) per i rischi inerenti la propria attività con massimale, per anno e per sinistro, di importo minimo fissato in 5 milioni di euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Intervento e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore; oppure quest'ultimo dovrà esibire proprie polizze RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto" (DVR) redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul intervento incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

Allo scopo di mettere in evidenza i principali obblighi e divieti che dovranno osservare le imprese appaltatrici e subappaltatrici nello svolgimento degli interventi, si allega al presente capitolato (allegato 5), il Documento Informativo della Sicurezza A.A.M.P.S. (D.I.S.) e le Schede di Rischio delle aree interessate, dove vengono fornite informazioni riguardanti le modalità di accesso e i rischi presenti all'interno delle zone di intervento, nonché le misure da adottare per rispettare le norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Tutto il personale impiegato in attività operative dovrà essere in possesso delle necessarie certificazioni in conformità alle norme vigenti ed in linea con quanto specificato al precedente art. 6.

ART. 24 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

In merito alla verifica di conformità, si applica l'articolo 102 del D.lgs. n.50/2016.

ART. 25 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 26 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Mancata comunicazione e aggiornamento dell'elenco del personale impiegato nella prestazione (per ogni inadempimento)	6	€ 200,00
Mancata dotazione al personale o mancata esposizione del cartellino di riconoscimento (per ogni inadempimento)	6	€ 200,00
Mancata attivazione provvedimenti disciplinari nei confronti di personale dell'impresa appaltatrice in caso di comportamento irrispettoso verso terzi	6	€ 200,00
Inosservanza delle prescrizioni di cui alla lettera n (per ogni inadempimento)	7	€ 500,00
Mancata predisposizione dei DPI (per ogni infrazione)	23	€ 300,00
Mancata notifica alla stazione appaltante di incidenti sul luogo di intervento (per ogni inadempimento)	23	€ 300,00
Mancata predisposizione e trasmissione al direttore dell'esecuzione del contratto di un rapporto di incidente/infortunio (per ogni inadempimento)	23	€ 300,00
Mancata indicazione del recapito con un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata	32	€ 200,00
Mancata nomina di un rappresentante dell'impresa	32	€ 2.000,00
Inosservanza delle prescrizioni di cui all'art.37 "REPERIBILITÀ" (per ogni inadempimento ad esempio ritardo o mancata reperibilità)	37	€ 500,00

Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale dell'appaltatore saranno a totale carico dello stesso.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 27 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
Mancata applicazione del CCNL di riferimento	6
Mancata assunzione di lavoratori disabili	6
DURC negativo consecutivo per due volte consecutive	9
Subappalto non autorizzato	19
Al verificarsi della 3° (terza) inadempienza di cui all'art.37 "Reperibilità" (ad esempio ritardo o mancata reperibilità ecc.)	37

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata nell'art.108 del Codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, alla Stazione Appaltante spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'art.110 del D.lgs. n.50/2016.

ART. 28 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta), o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa – cfr artt. 190 e 201 del DPR 207/2010 e smi – (art. 216 co.17 del D.lgs. n.50/2016).

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.lgs. n.50/2016.

ART. 29 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n.50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali e provinciali in materia.

ART. 30 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

- Di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
- Di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
- Di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
- Di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- Di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 31 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 30/12/1982 n° 955.

La ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 34, co. 35 del D.L 18.10.2012, n. 179, convertito nella L. 17/12/2012, n. 221, deve rimborsare alla stazione appaltante le eventuali spese di pubblicità di cui all'art.66, co.7, secondo periodo del D.lgs. n.163/06 e smi (art.216, co.11 del D.lgs. n.50/2016) sostenute per la presente gara, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La registrazione sarà fatta solo in caso d'uso, con spese a carico dell'aggiudicatario.

ART. 32 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 33 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Livorno.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 34 - MODALITÀ DI APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato con **procedura aperta** e con l'applicazione del **criterio del prezzo più basso - o minor prezzo -**, ai sensi dell'art.95 co.4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016.

Per i criteri di determinazione dei prezzi unitari e della formulazione dell'offerta, si rimanda agli Art. 39 – PREZZI CONTRATTUALI e Art. 40 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, di cui al TITOLO 2 del presente Capitolato.

TITOLO 2 – PARTE PRESTAZIONALE

ART. 35 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La prestazione richiesta consiste nell'esecuzione del servizio di manutenzione per **opere di impiantistica elettrica di tipo civile ed industriale** e comprende tutti gli interventi indistintamente di "manutenzione ordinaria" e di "manutenzione programmata – preventiva" dei beni mobili ed immobili e degli impianti (termovalorizzatore, preselezionatore, ecc.) dell'Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A.

Si forniscono di seguito alcune specifiche definizioni:

- 1) **manutenzione a guasto (post-danno):** intervento eseguito a seguito della rilevazione di un guasto/avaria, volto a ripristinare l'entità in questione in modo da consentire lo svolgimento della funzione richiestale.
- 2) **manutenzione ordinaria:** esecuzione di tutte le operazioni previste per la conservazione delle strutture in buono stato e che comportano l'uso di attrezzature e materiali di uso corrente.
- 3) **manutenzione preventiva:** esecuzione di interventi volti a prevenire e ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un'entità.

Sono altresì comprese la fornitura dei materiali occorrenti durante gli interventi di manutenzione e la strumentazione necessaria per effettuare tutte le previste operazioni di verifica e manutenzione.

L'impresa dovrà garantire il servizio anche al di fuori del normale orario con un servizio di reperibilità, in ore notturne, giorni festivi, periodo ferie annuali, etc., come meglio specificato nell'Art. 37 del presente capitolato.

ART. 36 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E TEMPI DI INTERVENTO

Il Responsabile di Cantiere individuato dall'impresa dovrà realizzare gli interventi coordinandosi con il Direttore dell'esecuzione o suo tecnico delegato e con il Responsabile Tecnico della Zona oggetto dell'intervento, redigendo un apposito permesso di intervento da confermare tramite firma congiunta ad ogni cambio turno.

Il servizio di manutenzione dovrà comprendere tutti gli interventi di manutenzione programmata ordinaria, di manutenzione programmata straordinaria e di manutenzione su guasto di tutti i beni, prodotti ed impianti ad esso affidati, con lo scopo di garantire ininterrottamente:

- Il mantenimento in stato di efficienza di tutti i prodotti e beni d'uso;
- Il rispetto delle normative e delle leggi vigenti ed il raggiungimento dei livelli di prestazione stabiliti dalla stazione appaltante;
- La riparazione di prodotti e beni d'uso guasti;
- Il ripristino, in caso di guasto o malfunzionamento, nel più breve tempo possibile della corretta e completa funzionalità di ogni parte di impianto elettrico sia di natura civile che industriale.

Gli interventi di MPO (Manutenzione Programmata Ordinaria) saranno svolti come previsto dal programma di manutenzione della specifica sede e/o impianto coinvolto; tali programmi verranno messi a disposizione dalla Stazione Appaltante durante lo svolgimento della Convenzione.

Gli interventi che andranno ad eseguirsi sono divisibili in tre diverse tipologie di intervento in base alla priorità dello stesso, dovranno essere eseguiti a seguito di emissione di apposita Scheda di Intervento (vedi fac-simile allegato 2), emessa dall'ufficio preposto all'interno dell'Area manutenzione e impianti e recante l'indicazione della priorità e la data dell'inizio degli interventi.

Le priorità potranno essere suddivise come segue:

- Priorità 1:** intervento in emergenza da effettuare immediatamente, segnalato tramite comunicazione verbale o telefonica/FAX e solo successivamente tramite Scheda di Intervento (nel seguito S.I.). Intervento da eseguirsi immediatamente con priorità su tutti gli altri interventi ed in qualsiasi condizione operativa, anche in orario diverso da quello normale di intervento.
- Priorità 2:** intervento urgente segnalato tramite S.I. da iniziare entro le 24 ore dalla data della comunicazione.
- Priorità 3:** intervento programmato segnalato tramite S.I., individuato, secondo le esigenze e le priorità relative stabilite dalla Stazione Appaltante concordando con essa tempi e modi dell'esecuzione.

Tutti gli interventi di manutenzione sono commissionati dal Direttore dell'esecuzione o suo tecnico delegato.

ART. 37 - REPERIBILITÀ

In caso di emergenza e/o casi di reale necessità (Priorità 1), l'Appaltatore, su richiesta da parte dei tecnici A.A.M.P.S. dovrà garantire un intervento in "reperibilità" di tecnici specializzati direttamente sugli impianti aziendali. Il tempo massimo previsto dal presente capitolato per l'intervento diretto sugli impianti è stabilito in **30 min. (trenta minuti) dalla chiamata** con almeno una unità avente la qualifica PEI (Persona esperta ed idonea ad effettuare interventi sotto tensione anche per impianti in categoria II / MT) e comprensiva se necessario dell'assistente, con il supporto dei macchinari e delle attrezzature idonee ad eseguire l'intervento in emergenza. In caso di comprovata necessità l'impresa dovrà utilizzare altro personale in aggiunta a quello di cui alla squadra tipo. Il servizio nella totalità delle sue componenti, dovrà essere garantito **24 ore su 24 per 365 giorni l'anno**.

Per detto servizio di reperibilità verrà riconosciuto l'importo forfettario settimanale previsto nell'elenco prezzi allegato al presente capitolato (allegato 1) al netto del ribasso di gara.

I costi orari della manodopera relativi ai suddetti interventi al di fuori del normale orario di intervento, verranno conteggiati applicando le maggiorazioni per orari straordinari di cui al successivo Art. 39.

Qualora un mancato e/o ritardato intervento fosse causa di danni maggiori rispetto a quelli verificatisi al momento della chiamata, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di rivalersi economicamente sull'impresa per il risarcimento degli eventuali danni indirettamente provocati.

Il corrispettivo per detto servizio di reperibilità verrà contabilizzato settimanalmente secondo le modalità di cui all'art. 43, in qualsiasi momento la stazione appaltante potrà disporre la sospensione senza nessun obbligo nei confronti dell'appaltatore

ART. 38 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo totale stimato della procedura è pari ad **€ 300.120,00 (Euro trecentomilacentoveventi/00)** oltre IVA di legge, di cui **€ 300.000,00** per il servizio considerata la durata di tre anni ed **€ 120,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso derivanti dal D.U.V.R.I. iniziale riportato in Allegato.

ART. 39 - PREZZI CONTRATTUALI

Per la determinazione dei prezzi contrattuali, verranno utilizzati gli importi e le modalità indicate nell'**elenco prezzi** allegato al presente capitolato (allegato 1), **decurtati del ribasso unico offerto dall'Appaltatore in fase di gara.**

Per gli interventi compiuti al di fuori del normale orario di intervento, il costo della manodopera verrà contabilizzato con le maggiorazioni di seguito indicate, calcolate sugli importi orari al netto del ribasso contrattuale:

- **Ore notturne** **+15%**
- **Ore festive** **+15%**
- **Ore festive notturne** **+30%**

Per orario notturno si intende quello compreso nella fascia che va dalle ore **20.00** alle ore **06.00**.

I giorni lavorativi sono quelli che vanno dal **Lunedì** al **Sabato** (compreso) mentre sarà considerato festivo la **Domenica** e tutte le altre festività riconosciute dal calendario nazionale.

I prezzi dei materiali si intendono comprensivi di ogni onere per il trasporto, scarico, e consegna in qualunque luogo ove se ne richieda l'impiego.

I prezzi della manodopera si intendono comprensivi di ogni compenso per l'assicurazione degli operai contro l'infortuni e per tutte le assicurazioni sociali per le forniture e consumo di attrezzi e di utensili in genere, compresi i ponteggi di servizio ed altro.

ART. 40 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto sarà aggiudicato all'impresa concorrente che offrirà il **maggior ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi** allegato al presente capitolato (allegato 1).

Al fine di consentire una corretta formulazione dell'offerta da parte delle imprese concorrenti, si stima che **l'incidenza della manodopera** ammonti a circa il **70%** dell'importo totale del servizio.

ART. 41 - FORNITURA MATERIALI

Nell'ambito della presente convenzione l'Appaltatore dovrà dichiararsi disponibile ad effettuare la fornitura di parti di ricambio e/o di materiali di consumo, non prevedibili al momento della stipula del contratto, che

si renderanno necessari in seguito a guasti o malfunzionamenti ai beni rientranti nel servizio in oggetto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di mettere a disposizione dell'Appaltatore, i propri materiali di ricambio presenti in magazzino per effettuare le riparazioni necessarie.

L'appaltatore è tenuto a provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità, al ricevimento dei materiali in cantiere apprestato per un intervento, allo scarico e trasporto nei luoghi individuati come deposito temporaneo, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali stessi, delle forniture e degli interventi eseguiti per la fattispecie.

I materiali verranno contabilizzati con i prezzi contrattuali previsti nell'**allegato 1**, al netto del ribasso offerto in fase di gara.

ART. 42 - ATTREZZATURE

L'esecutore dovrà garantire la dotazione di attrezzature idonee agli interventi ai propri dipendenti per lo svolgimento in sicurezza e qualità delle lavorazioni richieste.

ART. 43 - CONSEGNA E CONTABILIZZAZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI

Ogni prestazione verrà ordinata mediante emissione di apposita **SCHEDA di INTERVENTO** (vedi facsimile allegato 2) caratterizzata da un codice numerico specifico e da altre indicazioni descrittive che caratterizzano l'intervento stesso. L'appaltatore sarà messo nel possesso dell'immobile/impianto nel quale debbono essere eseguiti gli interventi ed eventualmente nel possesso dell'area destinata alla formazione del cantiere.

L'esecutore al termine di ogni giornata lavorativa, o comunque (per interventi di lunga durata) con cadenza da concordare con il Direttore dell'esecuzione renderà l'attività giornaliera svolta (m.o. e materiali/ricambi utilizzati) mediante trasmissione (anche a mezzo e-mail) di apposito **modulo di verifica attività giornaliera** (vedi facsimile allegato 3) sul quale dovranno essere riportate fedelmente i codici numerici di identificazione dei singoli interventi sui quali si è operato nonché le quantità impegnate (m.o. e materiali).

La rendicontazione sarà eseguita dall'Appaltatore in forma telematica attraverso l'inserimento delle quantità impiegate (m.o. e materiali) entro un apposito programma predisposto dalla Committente per lo

scopo, sulla piattaforma Plex; per le modalità e l'uso di quest'ultimo applicativo verrà svolta opportuna formazione non appena sarà operativo il contratto del servizio in oggetto ed individuato l'esecutore.

ART. 44 - ELENCO ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Capitolato i seguenti allegati:

- Allegato 1 "Elenco prezzi unitari";
- Allegato 2 "Facsimile Scheda di Intervento";
- Allegato 3 "Facsimile documento di Verifica Attività Giornaliera";
- Allegato 4 "DUVRI iniziale";
- Allegato 5 "Documento Informativo Sicurezza (DIS) e relative Schede di rischio".